



PRIMA NOTA SU D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (cd decreto “AGOSTO”)

Si riporta di seguito, in ordine di articolato, una nota sintetica sulle più importanti norme d'interesse dei Comuni a seguito dell'approvazione degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio del Senato e confermate dal voto di fiducia dell'Aula il 6 ottobre u.s.

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati (AC 2700) e dovrà essere convertito in legge entro il 13 ottobre p.v.

✓ *Contratti di somministrazione di lavoro (Art. 8, comma 1 bis)*

Previste deroghe al termine dei contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico assunto tramite agenzie di lavoro interinale

✓ *Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (Art. 21 bis)*

Si stabilisce che un genitore lavoratore dipendente pubblico o privato può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati.

✓ *Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio-2020-2022 (Art. 25 bis)*

Nuove procedure semplificate per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali.

In particolare, le novità introdotte prevedono:

- la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale, utilizzando la PEC e lo SPID. Tale formula era già stata introdotta dal c.d. DL Rilancio per le procedure di reclutamento del personale della PA;
- lo svolgimento delle prove, sia preselettive che scritte, con modalità telematiche. Entrambe le prove possono, inoltre, svolgersi nella medesima data;
- la possibilità di effettuare la prova orale in videoconferenza.

✓ ***Validità graduatorie concorsuali dei Comuni (Art. 32 comma 6)***

Confermata la norma che ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della validità delle graduatorie concorsuali dei Comuni relative al personale educativo, scolastico e ausiliario approvate fino al 2017. La norma è finalizzata ad agevolare l'avvio e la continuità dei servizi scolastici gestiti direttamente dai Comuni.

✓ ***Acquisizione in locazione edifici scolastici degli enti locali (Art. 32 comma 6-bis)***

Accolto emendamento ANCI, che prevede che per l'anno scolastico 2020/2021, gli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire tramite contratti, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza. I dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda sanitaria locale. I contratti di locazione possono essere stipulati anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

✓ ***Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021 (Art. 32, comma 7 bis)***

Per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, viene incrementato il Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).**

✓ ***Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021 (Art. 32 bis)***

Per facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021 è istituito un **fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021.** Le risorse sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. La ripartizione avviene con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le medesime finalità in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Per le medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse.

Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati in tutte le istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021, queste ultime possono stipulare protocolli d'intesa anche con gli enti locali per regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle risorse del proprio bilancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al DVR vigente nell'istituto.

✓ ***Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali (Art. 34 bis)***

In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di **39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo.

✓ ***Utilizzazione risorse Fondo di cui all'articolo 106 del DL rilancio per il trasporto scolastico (Art. 39, comma 1 bis)***

Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 viene stabilito che le dotazioni del fondo previsto dall'art. 106 del d.l. 34 come incrementato dal presente decreto legge possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di **150 milioni**, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

Sulla base dell'accordo con il MIT, dello scorso mese di settembre, la legge di bilancio per il 2021 stanzierà un importo pari a 150 mln. quale finanziamento aggiuntivo sul trasporto scolastico a valere sul 2021.

✓ ***Rifinanziamento "Fondo demolizioni opere abusive" (Art. 46 ter)***

Il Fondo demolizioni per le opere abusive è integrato di **1 milione di euro** per l'anno 2020.

✓ ***Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni (Art. 48 bis)***

Approvato l'emendamento ANCI che consente, per l'anno scolastico 2020-2021, **la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.**

✓ ***Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (Art. 48 ter)***

La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

✓ ***Programma realizzazione interventi per comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (art. 51 comma 1)***

A decorrere dal 1° gennaio 2021 per stabilizzare i contributi a favore dei comuni al fine di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi.

✓ ***Proroga al 15 novembre del termine avvio lavori per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (Art. 51, comma 1 bis)***

Come richiesto dall'Anci è prorogato al 15 novembre 2020 il termine per l'avvio dei lavori a valere sul contributo stanziato dalla legge di bilancio 2020 (commi da 29 a 37), nella misura di 500 milioni annui per il quinquennio 2020-2024. Il contributo è stato già attribuito dal Ministero dell'interno per l'intero quinquennio – senza la necessità di alcuna formale richiesta da parte degli enti, per **l'esercizio 2020 con decreto 14 gennaio 2020** e per **il quadriennio 2021-2024, con decreto 30 gennaio 2020**. L'importo del contributo varia a seconda della fascia demografica di appartenenza e va dai 50mila euro per i Comuni sotto i 5mila abitanti fino ai 250mila euro per le città di maggiori dimensioni

✓ ***Semplificazione adempimenti tesoriери degli enti locali (Art. 52)***

Il **comma 1** abroga alcuni obblighi di trasmissione di dati di bilancio al tesoriere previsti dal TUEL, completando il quadro degli interventi adottati nell'ultimo biennio per alleggerire gli obblighi di controllo dei bilanci da parte dei tesoriери, divenuti ormai obsoleti anche per effetto dell'introduzione dell'armonizzazione contabile e della implementazione di infrastrutture centrali finalizzate al monitoraggio dei dati di bilancio (BDAP, SIOPE+).

In particolare, per gli enti in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, viene meno l'obbligo di trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio, gli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, gli impegni già assunti e l'importo del Fondo pluriennale vincolato (art. 163, co. 4), l'obbligo di segnalare i pagamenti effettuati sulle spese escluse dal rispetto del limite dei dodicesimi (pagamenti di spese obbligatorie per legge, pagamenti che non possono essere frazionati e pagamenti di spese a carattere continuativo). Più in generale è inoltre soppresso l'obbligo di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio predisposte secondo il prospetto di cui all'allegato n. 8 del D.Lgs. 118/2011, l'obbligo di comunicare le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Il comma 2 stabilisce che solo nel caso in cui siano previsti controlli sui pagamenti da parte del tesoriere è obbligatorio trasmettere le variazioni di bilancio predisposte secondo le modalità previste nel modello di cui all'allegato 8 del D.Lgs. 118/2011.

Non essendo più previsti controlli sui pagamenti da parte del tesoriere ed in virtù di quanto previsto dal precedente comma 1, lettera c), si ritiene che la disposizione non produca alcuna conseguenza pratica sui Comuni.

✓ ***Sostegno agli enti in deficit strutturale (Art. 53, comma 10 bis)***

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto, non si applica la sanzione pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura (art. 243, comma 5 del TUEL).

✓ ***Nuovo termine deliberazione bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (Art. 54, comma 1 bis)***

È ulteriormente differito, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, il termine perentorio per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 264 co.2 TUEL) degli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.

✓ ***Disposizioni in materia di eventi sismici (Art. 57)***

Molto significative ed importanti le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio in materia di sostegno alla ricostruzione del terremoto 2016.

In particolare, si segnala la modifica che prevede le proroghe fino al 31/12/2021 del personale impiegato con contratto a tempo determinato presso gli USR o presso i Comuni del cratere del 2016, limitatamente all'annualità 2021, non rilevano ai fini del limite di durata imposto ai contratti a termine dal D.Lg. n. 165/2001, dal D.Lg. n. 81/2015, e dalla contrattazione collettiva. **(comma 2 bis)**

L'istituzione presso il MEF di un fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato, mediante le procedure speciali volte al superamento del precariato di cui al D.Lgs. n. 75/2015, del personale già impiegato a tempo determinato per le conseguenze connesse agli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016. Il riparto è disposto con decreto del MEF, sentita la Conferenza Unificata. **(comma 3-bis)**

Si prevede inoltre che il Commissario Straordinario possa destinare ulteriori unità di personale agli USR e agli Enti locali, al fine di accelerare il processo di ricostruzione mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'art. 5 del DL n. 189/2015, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. **(comma 3-quinquies)**

✓ ***Sterilizzazione spese di personale (Art. 57, comma 3 septies)***

Si stabilisce l'importantissimo principio per cui le spese di personale finanziate con appositi fondi non devono essere computate ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni. In dettaglio, si prevede che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'art. 33 del DL n. 34/2019 (valori individuati, specificamente per i Comuni, dal DM 17 marzo 2020)

✓ **Riconoscimento cratere nevoso (art. 57, comma 3 octies)**

La disposizione prevede la concessione di contributi per fare fronte ai danni subiti da patrimonio pubblico e privato nonché dalle attività economiche e produttive colpiti dagli eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria già colpiti dal sisma 2016. La concessione dei contributi nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 sarà riconosciuta con ordinanza del commissario straordinario fino alla concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Viene prorogato al 2021 lo stato di emergenza e dunque la contabilità speciale del post sisma 2016

✓ **Interpretazione autentica in materia di IMU (Art. 78-bis)**

La norma reca tre interpretazioni autentiche che estendono il campo di applicabilità di agevolazioni sui tributi locali e in particolare sull'IMU a taluni soggetti operanti nel settore agricolo. Con il comma 1 viene esteso anche a periodi di imposta antecedenti il 2019 il disposto di cui al comma 705 della legge di bilancio per il 2019 L. n.145/2018) che include i familiari coadiuvanti tra i beneficiari dell'esenzione dei fabbricati agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionali; con il comma 3 vengono inclusi tra gli agricoltori professionali anche i pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura e mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola. Il comma 2, infine, sembra estendere la nozione di "agevolazioni tributarie" relative agli agricoltori professionali anche quelle relative ai tributi locali

Segue riepilogo delle maggiori risorse sia di parte corrente che per investimenti di Comuni e Città Metropolitane previste nel decreto come modificato in Commissione:

1. PREVISIONI DI PARTE CORRENTE

NUOVE RISORSE PREVISTE:

1.220 milioni per i Comuni e 450 milioni per Province e Città metropolitane

300 ml per i Comuni per perdite imposta di soggiorno

400 ml per TPL

85,95 ml per 2020 per IMU immobili turismo e spettacolo

42,5 ml per esenzione Cosap/Tosap esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc) fino a dicembre 2020

34,38 ml per esenzioni Cosap /Tosap commercio ambulante fino al 15 ottobre 2020

200 ml per fondo rotativo enti in riequilibrio

100 mln nel 2020 e 100 per il biennio 2021/2022 a sostegno dei Comuni in deficit strutturale e in piano di riequilibrio

✓ **Integrazione risorse fondo COVID-19 (Art. 39)**

L'articolo 39 prevede l'integrazione delle risorse già previste dall'art. 106 del dl 34 per complessivi 1.220 mln. a favore dei Comuni e 450 mln. a favore delle Province e delle Città metropolitane, al fine di contrastare la perdita di entrate connessa all'emergenza e le maggiori spese al netto delle minori spese intervenute nel 2020. L'erogazione di questi fondi aggiuntivi è prevista entro il 20 novembre sulla base di criteri proposti dal Tavolo di monitoraggio ex art. 106 del citato dl 34. A titolo di ulteriore anticipazione, nei prossimi giorni è prevista un'erogazione a valere sui predetti importi aggiuntivi, commisurata ad una valutazione delle maggiori spese di natura sociale e connesse ai servizi di trasporto scolastico, per i Comuni e a maggiori spese connesse alla manutenzione delle scuole per le province.

La norma prevede inoltre l'obbligo di certificare minori entrate e maggiori/minori spese connesse all'emergenza entro il 30 aprile 2021, sulla base di un modello che verrà pubblicato entro la fine di ottobre 2020. Le informazioni rese con il modello di certificazione sono considerate ai fini della definitiva valutazione delle risorse assegnate anche sulla base dei rendiconti 2020.

✓ **Integrazione ristoro perdite imposta di soggiorno/sbarco (art. 40)**

L'articolo 4 integra i 100 mln. di euro già previsti dall'articolo 180 del dl 34/2020 con ulteriori 300 mln. di euro, a ristoro delle perdite di gettito registrate nel 2020 a titolo di imposta di soggiorno, contributo di sbarco isole minori e contributo di soggiorno (Roma Capitale), adeguando così i ristori alle perdite osservate dall'inizio dell'emergenza epidemiologica.

✓ **Integrazione fondo sostegno Trasporto pubblico locale (art. 44)**

Il comma 1 dispone che **la dotazione del Fondo per il trasporto pubblico locale** di cui all'articolo 200 del dl "rilancio" (Dl 34/2020), **è incrementata di 400 mln di euro** per il 2020, rispetto agli iniziali 500 mln.

L'incremento del Fondo è ripartito con decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dallo stesso articolo 200 del dl 34/2020

✓ **Sostegno agli enti in deficit strutturale (Art. 53)**

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle

caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.** Il fondo è riservato **ai comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (cd pre-dissesto ex art. 243-bis TUEL)** e che alla data dell'entrata in vigore del decreto risultavano avere **il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione**, l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), **calcolato dall'ISTAT, superiore a 100** e la capacità fiscale definita periodicamente dal Mef inferiore a 395 euro pro capite.

La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a personale, produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio. L'erogazione di tali somme è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.

✓ ***Termine per gli equilibri degli enti locali prorogato al 30 novembre (Art. 54)***

Viene ulteriormente prorogato al 30 novembre il termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari ex art. 193 TUEL

✓ ***Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (Art. 55)***

La norma istituisce una nuova “finestra” per la richiesta delle anticipazioni di liquidità previste **dall'art. 116 del d.l. 34-Rilancio**, a restituzione trentennale. **Tra il 20 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020**, gli enti locali **possono chiedere, con deliberazione dell'organo esecutivo le anticipazioni in questione a valere sulle risorse residue** già disposte con **l'art. 115 del d.l. 34** (“Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”, fondo di 12 miliardi di euro), **a condizione che non abbiano già ottenuto l'analoga anticipazione** entro il 24 luglio 2020.

Le anticipazioni di liquidità sono concesse entro il 23 ottobre 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

✓ ***Ripristino maggiorazione ex-Tasi (Art. 108)***

La norma richiesta dall'ANCI corregge la legge 160/2019 e mira a ripristinare nell'Imu la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'invarianza di gettito rispetto al regime previgente rispetto all'istituzione della Tasi. Nell'attuale formulazione della disciplina IMU revisionata, infatti, i Comuni che avevano applicato la maggiorazione su segmenti specifici di base imponibile diversi dagli “altri immobili” (aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale “D”, abitazioni principali “di lusso”) non avrebbero potuto rinnovare la stessa misura del prelievo, con una perdita di gettito non altrimenti recuperabile valutabile su

base nazionale in oltre 70 milioni di euro. È stato inoltre eliminato il riferimento al comma 779 della legge 160/2019, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020.

✓ ***Estensione della durata delle agevolazioni di cui all'art. 181 DL 34/2020 - Proroga esonero TOSAP e COSAP ed incremento risorse fondo (Art. 109)***

Alla proroga per ristoranti ed esercizi pubblici commerciali di esonero COSAP e TOSAP fino al **31 dicembre 2020**, si aggiunge quella per i titolari di concessioni per il commercio su aree pubbliche al **15 ottobre 2020**.

Conseguentemente le risorse sono incrementate di:

- **42,5 mln di euro** per l'estensione al 31 dicembre 2020 dell'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- **34, 38** milioni per l'estensione al 15 ottobre 2020 dell'esonero dal pagamento della TOSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. PREVISIONI PARTE INVESTIMENTI

✓ ***Incremento risorse per progettazione Enti locali (Art. 45)***

Viene integrato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 51 a 58) per quanto concerne il **contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.**

Si ricorda che gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034.

Con il nuovo comma 51 bis **le risorse vengono invece incrementate per l'anno 2021 di 600 milioni di euro** (a fronte dei 128 previsti dalla norma originale) **e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'Interno.** Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'Interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, e il Ministero dell'Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il **30 novembre 2020.**

✓ ***Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio (Art. 46)***

Vengono incrementati **i fondi per favorire gli investimenti dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal comma 139 e ss. della legge di bilancio 2019** (legge 30 dicembre 2018, n. 145) **incrementando tali risorse di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022.** (lo stanziamento attualmente previsto dal comma 139 è di 350 milioni di euro per l'anno 2021 e di 450 milioni per l'anno 2022)

Tali risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della legge 145 del 2018. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'Interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente e il Ministero dell'Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021.

✓ ***Incremento risorse per piccole opere (Art. 47)***

Viene integrato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 29-39). Si ricorda che tali commi assegnano ai Comuni, per il periodo 2020-2024, un contributo di **500 milioni annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.**

Pertanto con il nuovo comma 29 bis le risorse assegnate ai comuni **per l'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro**. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento.

✓ ***Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane (Art. 48)***

Viene integrato il fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 63 e 64) sul **finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane**.

Si stabilisce infatti che a tale scopo sia autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di **90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029** (la norma iniziale autorizzava la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034)

Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'Istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione

Il d.l. agosto prevede inoltre che venga integrato il suddetto comma 63 della legge di bilancio 2020 stabilendo che **tali fondi vadano anche agli enti di decentramento regionale (Art. 52)**

✓ ***Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane (Art. 49)***

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, **è istituito** nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **un fondo** con una dotazione **di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti**, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

✓ ***Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (Art. 51)***

Viene modificato il cosiddetto d.l. crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14 bis) stabilizzando i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare **gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.**

A decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.